

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: Appalti, chiarimenti sul doppio avvio delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stato approvato il 05.11.2010 dal Consiglio dei Ministri il decreto recante "Misure urgenti in tema di sicurezza", che, salvo ulteriori modifiche prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene **importanti chiarimenti sull'applicabilità della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari**, di cui all'art. 3 della L. 136/2010. In particolare è stato disposto che, a partire dal 07.09.2010:

- gli **appaltatori**;
- i **subappaltatori**;
- i **subcontraenti** della filiera delle imprese;
- i **concessionari di finanziamenti pubblici** (anche europei) interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

devono, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, **utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche**. Per utilizzo di conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, all'appalto deve intendersi che possono essere utilizzati anche uno o più conti correnti bancari o postali per effettuare operazioni finanziarie relative a più commesse, a condizione che per ciascuna commessa venga effettuata la **comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti** stessi. Viene precisato, inoltre, che può essere utilizzato come conto corrente dedicato anche un **conto corrente già esistente**. In entrambi i casi **entro sette giorni**, rispettivamente dall'apertura e dal primo utilizzo, devono essere **comunicate alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto e le generalità ed il C.F. delle persone delegate ad operare** sui conti correnti dedicati. **Gli strumenti di pagamento ritenuti validi sono il bonifico bancario, quello postale e gli altri strumenti di pagamento purché siano idonei a garantire la tracciabilità del flusso finanziario**. Tali **strumenti**, in relazione ad ogni transazione finanziaria, **dovranno sempre indicare il CIG (Codice Identificativo di Gara) mentre il CUP (Codice Unico di Progetto) andrà indicato solo quando è obbligatorio**, ossia nel caso di progetti di investimento pubblico.

Specificati i soggetti interessati dalla nuova normativa e gli strumenti ritenuti validi il decreto stabilisce che la **tracciabilità opera**:

- è a partire dal **07 settembre 2010** per i **contratti stipulati successivamente al 07 settembre 2010**, nonché ai relativi subcontratti e subappalti, e per i concessionari di finanziamenti pubblici;
- è a partire dal **7 marzo 2011** (180 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 136/2010) per i **contratti stipulati prima del 07 settembre 2010** e per i relativi subcontratti, anche se questi ultimi sono stati stipulati successivamente al 7 settembre 2010.

E' previsto inoltre l'obbligo, a cura della stazione appaltante, di inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla novellata legge 136/2010. La mancata indicazione di tale clausola implica **la nullità assoluta** del contratto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Sembenotti